



CITTÀ DI CASALE MONFERRATO

REGOLAMENTO DI POLIZIA RURALE

AGGIORNAMENTI

Delibera C.C. n. 142 del 17.04.1978

Delibera C.C. n. 384 del 06.12.1982

Delibera C.C. n. 144 del 17.05.1988

Delibera C.C. n. 03 del 01.02.2005

Delibera C.C. n. 22 del 07.04.2016

CITTÀ DI CASALE MONFERRATO

REGOLAMENTO DI POLIZIA RURALE

Art. 1

E' proibito il pascolo negli altrui fondi, salva la previa licenza in iscritto del proprietario o possessore da mostrarsi a semplice richiesta degli Agenti di Polizia.

Art. 2

E' parimenti proibito il pascolo sulle strade di pubblico uso e nei fossi; siccome pure sopra le scarpe del fiume, dei torrenti, rivi canali, argini e simili.

Art. 3

Resta del pari proibito di fare o lasciar pascolare bestie in tempo di notte, senza proporzionata capace custodia, anche nei fondi propri, quando questi non siano intieramente cinti di muro o di siepe o non ne sia altrimenti impedito il loro vagamento.

Art. 4

Nei casi dei precedenti articoli, qualora il padrone delle bestie od animali colti dagli Agenti di Polizia non sia conosciuto, se ne farà da questi il sequestro.

Art. 5

Gli spigolatori, rastrellatori, e racimolatori nei luoghi ove si tollera l'uso di spigolare, rastrellare o racimolare, non potranno senza la debita licenza introdursi nei

campi, prati o vigneti altrui, quantunque aperti, se non dopo che il raccolto è stato intieramente trasportato, e purché non siano muniti di scuri, falci o falcetti e seghe.

La spigolatura, il rastrellamento e la racimolatura in un luogo chiuso intendesi sempre proibita.

Art. 6

E' sempre proibito introdursi nei boschi altrui con scuri, falci, falcetti e segue un legittimo motivo o senza licenza del proprietario del fondo.

Art. 7

Tutti i proprietari o possessori saranno tenuti ad osservare i regolamenti che saranno pubblicati dal Municipio, siccome pure tutti gli ordini che fossero per darsi dal Sindaco per la distribuzione degli insetti od altri animali nocivi all'agricoltura.

Art. 7 bis

Le disposizioni regionali in materia di prevenzione e lotta obbligatoria contro gli organismi nocivi delle piante sono recepite dal presente regolamento nell'appendice di cui all'allegato 1).

Art. 8

Le Guardie campestri e gli Agenti municipali sorveglieranno e denunceranno all'Autorità competente coloro che nel tempo durante il quale la caccia è proibita, andranno in cerca di nidi degli uccelli per distruggerli o disturbarli.

Art. 9

E' proibito di dare ai pesci nel fiume, negli stagni, canali, rivi, o rogge, calcina, fuliggine, paste o composizioni atte a procurare loro la morte, e di pescare con la dinamite.

Art. 10

Chiunque senza diritto o licenza od un ragionevole motivo si farà lecito di transitare negli altrui fondi con carri o bestiame incorrerà in contravvenzione.

Vi cadranno del pari coloro che transitassero soltanto a piedi nei fondi altrui, quando questi si trovano seminati o vi siano pendenti i frutti, ovvero siasi indetta proibizione dai proprietari coi segnali d'uso.

Essendovi danno, oltre alla pena stabilita dalla legge si farà luogo all'opportuno risarcimento.

Art. 11

E' proibito accendere fuochi di campagna e alla distanza minore di 50 metri dalle case, dai boschi, dai vivai, dai giardini ed orti, dalle siepi, dai mucchi di grano, paglia o fieno.

E' vietato inoltre dare fuoco alle stoppie o accendere comunque fuochi in vicinanza delle linee ferroviarie senza adottare tutte le cautele necessarie a difesa della sede ferroviaria e delle sue pertinenze.

E' vietato inoltre dare alle stoppie od accendere comunque fuochi in vicinanza delle sedi stradali fermo restando gli illeciti previsti dal Codice della Strada e leggi ad esso successivo.

Anche quando è stato acceso un fuoco devono comunque essere adottate tutte le cautele necessarie a difesa della proprietà altrui e chi ha acceso il fuoco deve assistere di persona e con il numero occorrente di persone fino a quando il fuoco sia spento.

Art. 12

Gli abitanti delle campagne di questo territorio che abbiano cani da custodia, saranno obbligati al primo avviso del Sindaco di tenerli legati e non potranno rilasciarli in libertà se non dal tramonto al levar del sole.

Art. 13

I conduttori di greggi che transitano dall'uno all'altro Comune non potranno praticare il loro passaggio in questo territorio in tempo di notte.

Art. 14

I fossi laterali alle strade vicinali devono avere in ogni stagione una sufficiente ampiezza da impedire gli allagamenti delle strade e terreni latistanti, e mantenere quella pendenza che aiuti il pronto scolo delle acque. Debbono essere spurgati lodevolmente con tutto marzo di cadun anno ed anche ogni qualvolta possa occorrere a spese degli utenti e dei consortisti se trattasi di strade vicinali o consorziali.

Art. 15

Le acque stagnanti debbono essere condotte nei più prossimi canali d'acqua corrente, e qualora le condizioni di livello od altre cause non lo permettano, si dovranno colmare le bassure nelle quali si formano gli stagni.

Art. 16

Le strade comunali, consorziali e vicinali, devono essere tenute libere da qualunque

ingombro e da qualunque opera che potesse pregiudicare il libero passaggio.

Art. 17

I proprietari di fondi fronteggianti pubbliche strade sono tenuti a recidere i rami delle loro piante sporgenti sul suolo comunale e dovranno pure recidersi i rami sporgenti sulle strade vicinali e consorziali quando siano di ingombro al libero transito o riescono comunque di danno alla buona conservazione delle strade stesse.

Art. 17bis

Chiunque intenda piantare pioppi ed ogni altra specie di alberi ad alto fusto in terreni i quali sono confinanti con altri coltivati, dovrà osservare una distanza regolamentare di metri 15 (quindici) dal terreno confinante coltivato o coltivabile.

La suddetta norma è convenzionalmente derogabile dalle parti.

Se il piantamento o anche uno o più alberi di questo, a distanza inferiore di quella stabilita dal comma suddetto, muoiono o vengono recisi ed abbattuti, non potranno essere sostituiti se non alla distanza di cui al citato comma.

CONTRAVVENZIONI E PENE

Art. 18

Chiunque impedisca agli Agenti Comunali di esercitare le loro funzioni o faccia ad essi resistenza, va soggetto a sanzione penale.

Art. 19

Per le infrazioni al presente Regolamento, tanto per fatto proprio, quanto per propria

negligenza od imprudenza, come per fatto delle persone e degli animali per cui altri e tenuto, la responsabilità civile ha luogo in tutti i casi nei limiti e secondo le norme di cui nel Codice Civile.

Art. 20

Le contravvenzioni alle disposizioni contenute in questo Regolamento saranno constatate dalle Guardie Municipali e dagli altri Agenti Giurati del Comune, e punite con le pene di polizia stabilite dal Codice Penale colle norme e nella misura dal Codice stesso determinate, e sempre quando non siano altrimenti punite dalle leggi e regolamenti generali e speciali.

Art. 21

E' fatta facoltà ai contravventori di risolvere la contravvenzione mediante oblazione.

Art. 22

Le Guardie Municipali potranno procedere al sequestro degli oggetti costituenti la contravvenzione, nonché degli strumenti che hanno servito a commetterla.

Art. 23

Il presente Regolamento andrà in vigore un mese dopo la pubblicazione successiva alla definitiva approvazione.

*Deliberato dal Consiglio Comunale nelle
sedute delli 25 giugno 1879 e 16 luglio 1880.*

*Il ff. di Sindaco
F/to A.F. Negri*

*Il Segretario Capo
F/to Bonamico*

- Div. 1° - n. 18190 -

*Visto ed approvato da questa onorevole
Deputazione Provinciale in sua seduta delli
22 ottobre 1880 con decreto n. 2350.*

Alessandria, 16 gennaio 1881.

*Il Prefetto Presidente
F/to Veglio*

- Div. 1° - n. 756 -

*Reso esecutorio dal Ministero del-
l'Agricoltura, Industria e Commercio con suo
dispaccio 10 gennaio corrente n. 23726.
Alessandria, 16 gennaio 1881.*

*p. il Prefetto
f/to Grossi*

*CITTA DI CASALE MONFERRATO
RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE*

*Attesta il Segretario Municipale sottoscritto che
il presente Regolamento venne nei consueti modi
e luoghi pubblicato ed affisso dal giorno 1 a tutto
il 15 corrente febbraio.
In fede.*

Casale M.to addì 16/02/1881.

*Il Segretario Capo
F/to Bonamico*

Prevenzione e lotta obbligatoria contro gli organismi nocivi delle piante

1. PREVENZIONE DELLA DIFFUSIONE DI ORGANISMI NOCIVI DELLE PIANTE

E' vietato mantenere i terreni in stato di gerbido tali da costituire focolai di diffusione di organismi nocivi pericolosi per le colture agrarie e forestali. I proprietari e/o conduttori hanno l'obbligo di mantenere i terreni in condizioni tali da non costituire pericolo; salva l'effettuazione di interventi particolari previsti da misure di lotta obbligatoria, sono considerati idonei ai fini della prevenzione della diffusione di organismi nocivi delle piante lo sfalcio della vegetazione spontanea (compresa l'estirpazione dei ricacci di specie diverse da quelle forestali come descritte nel Regolamento regionale n. 8/R del 20 settembre 2011) e/o l'aratura. In caso di inadempienza il l'Amministrazione comunale esegue le necessarie operazioni ponendo a carico del proprietario e/o conduttore del fondo le spese, ovvero mediante recupero delle somme anticipate per l'esecuzione dei lavori.

Nel caso in cui il proprietario e/o conduttore del fondo a gerbido risulti sconosciuto, nelle more dell'intervento comunale, l'Amministrazione può incaricare il confinante del fondo in abbandono, verificata la sua disponibilità, senza diritto ad alcun rimborso, alla pulizia del gerbido nel limite di metri 15 oltre il confine; la pulizia deve essere eseguita utilizzando le stesse tecniche agronomiche descritte al comma precedente. In tal caso il confinante deve agire con la dovuta cautela restando Egli responsabile degli eventuali danni arrecati alle persone, agli animali ed alle cose presenti sull'altrui fondo.

2. LOTTA CONTRO GLI ORGANISMI NOCIVI DELLE PIANTE DI CUI AL D. Lgs. 19 agosto 2005, n. 214

In presenza di misure di lotta obbligatoria adottate in attuazione del D. Lgs. 19 agosto 2005, n. 214 il proprietario del fondo e il conduttore, in solido tra loro, debbono eseguire tutte le pratiche agronomiche ed i trattamenti fitosanitari secondo le prescrizioni contenute nei provvedimenti emanati dai competenti organi Regionali e Statali. Chiunque abbia notizia dell'inadempienza circa gli obblighi di lotta obbligatoria ne dà comunicazione al Comune: questo provvederà a segnalare all'inadempiente l'obbligo di procedere. Nel protrarsi dell'inadempienza oltre i termini fissati dal Comune, questo provvederà a segnalare i fatti al Settore Fitosaniario regionale per l'adozione degli adempimenti di competenza. Il Comune pone a carico dell'inadempiente, in solido col proprietario del fondo, le spese sostenute dall'Amministrazione per gli atti e le attività da esso eseguite, fissandone annualmente l'importo.

Nel caso in cui il proprietario e/o il conduttore del fondo oggetto dei mancati interventi di lotta obbligatoria risultino sconosciuti ovvero, sebbene noti, permangano inadempienti, nelle more dell'intervento pubblico, il Comune può incaricare il confinante del fondo interessato, verificata la sua disponibilità, senza diritto al rimborso, all'esecuzione, nel limite di metri 15 oltre il confine, di tutte le pratiche agronomiche (esclusa l'estirpazione di colture permanenti) ed ai trattamenti fitosanitari secondo le prescrizioni contenute nei provvedimenti dei competenti organi Regionali e Statali. In ogni caso il confinante deve agire con la dovuta cautela restando Egli responsabile degli eventuali danni arrecati alle persone, agli animali e alle cose presenti sull'altrui fondo.

Nella lotta contro gli organismi nocivi delle piante si applicano inoltre le disposizioni di cui al punto 1 previste per la prevenzione della diffusione degli organismi nocivi delle piante.

3. ORGANI PREPOSTI ALLA VIGILANZA

Alla vigilanza sull'applicazione delle misure comunali in tema di prevenzione della diffusione e di lotta contro gli organismi nocivi delle piante sono preposti gli ufficiali e gli agenti della Polizia locale, nonché gli altri organi cui compete la vigilanza in materia agroambientale, nonché gli agenti e ufficiali della polizia giudiziaria. Salva l'applicazione di norme penali, agli stessi soggetti compete la contestazione delle pertinenti sanzioni di legge e, significativamente, quelle previste dall'articolo 18 *ter* della Legge regionale 12 ottobre 1978, n. 63 e s.m.i..

4.PROCEDURE AMMINISTRATIVE

Gli obblighi che gravano sui proprietari e/o conduttori, in tema di prevenzione della diffusione degli organismi nocivi delle piante, sono notificati ai proprietari e/o conduttori dei fondi inadempienti con apposito provvedimento del Comune: in tale atto sono evidenziate le azioni da eseguire ed i tempi entro cui queste vanno poste in essere con le conseguenziali misure da adottare in caso di mancato adempimento. Decorso inutilmente il periodo entro cui provvedere, il Sindaco dispone l'intervento diretto dell'Amministrazione comunale volto ad eseguire le operazioni necessarie; i costi sostenuti sono posti a carico dell'inadempiente mediante emissione di apposita cartella di pagamento.

In presenza di misure di lotta obbligatoria adottate in attuazione del D. Lgs. 19 agosto 2005, n. 214, gli obblighi sono notificati agli inadempienti con apposito provvedimento del Comune nel quale sono evidenziate le azioni da eseguire ed i tempi entro cui dare seguito alle stesse. Decorso

inutilmente il predetto periodo, il Comune invierà segnalazione al Settore Fitosanitario regionale per l'adozione delle misure di competenza: tale invio deve essere corredato da copia degli atti comunali redatti.

5.DISPOSIZIONI AGGIUNTIVE SPECIFICHE IN TEMA DI PREVENZIONE E LOTTA ALLA FLAVESCENZA DORATA DELLA VITE

I proprietari dei terreni sui cui insistono vigneti incolti hanno l'obbligo di provvedere alla loro estirpazione; i proprietari di fondi sui quali siano presenti viti sparse o ricacci spontanei di vite mantenuti allo stato incolto devono provvedere alla eliminazione delle piante di vite, comprese le radici, salvaguardando le specie arboree presenti. In considerazione della situazione di emergenza, della acclarata pericolosità costituita dalla presenza di viti incolte, anche a notevole distanza, quali fattori di recrudescenza della Flavescenza dorata, il Sindaco, acquisito il parere tecnico del Settore Fitosanitario regionale, con propria Ordinanza contingibile ed urgente notificata al proprietario e/o conduttore del fondo interessato, fissa il termine entro cui si debba eseguire l'estirpazione prevedendo l'immediato intervento dell'Amministrazione comunale stessa nel caso di inattività del proprietario e/o conduttore. E' in ogni caso fatta salva la potestà di rivalsa nei confronti del proprietario e/o conduttore del fondo ai fini del recupero di ogni spesa sostenuta dall'Amministrazione comunale, nonché l'applicazione delle disposizioni penali e sanzionatorie vigenti. Restano impregiudicate le prerogative del Settore Fitosanitario di cui all'art. 18 *ter* della l.r. 63/78.

6.DISPOSIZIONI VARIE

Per l'attuazione delle disposizioni di cui ai punti 2 e 5 l'Amministrazione comunale si avvale della collaborazione tecnico - scientifica del Settore Fitosanitario regionale.

Ogni intervento previsto nelle disposizioni in tema di prevenzione della diffusione degli organismi nocivi delle piante e di lotta contro gli organismi nocivi delle piante deve essere eseguito nel rispetto delle disposizioni contenute nel Regolamento regionale n. 8/R del 20 settembre 2011 (Regolamento forestale).